

D'ingiunzione - decreto - notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19814 del 17/07/2025 (Rv. 675381 - 01)

Decreto ingiuntivo - Opposizione - Decorrenza del termine per proporre opposizione - Dalla rinnovazione della notifica - Ragioni - Fattispecie.

In caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, il termine perentorio per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., decorre dalla successiva notifica eseguita in rinnovazione della precedente nulla. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del Tribunale - in funzione di giudice del gravame - secondo il quale la nuova notifica del decreto ingiuntivo e del precezzo era circoscritta all'esigenza di rinnovazione della mera intimazione di pagamento, in ragione della sopravvenuta inefficacia del precedente precezzo).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19814 del 17/07/2025 (Rv. 675381 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_641